

6

CORTE DEI CONTI



0039144-09/12/2015-SCCLA-MIDPREV-A



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL  
REGOLAMENTO DI ATENEUM PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'**

**PREMESSO**

- che il D. Lgs.vo n. 26 del 04/03/2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" all'art. 24 prevede l'obbligo, a carico degli Enti che effettuano esperimenti sugli animali, di designare un medico veterinario che prescriva le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;
- che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute n. 98 /2015, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva e l'incarico è stato conferito al dott. Mario Caccia;

**TRA**

Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, rappresentato legalmente nella persona del Direttore Prof. Umberto Dianzani

**E**

Il Dott. Mario Caccia, nato a Novara il 19.1.1958, residente a Granozzo con Monticello (Novara), Cascina Angiolina, C.F. CCCMRA58A19F952I - P.I. 01289550038

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Oggetto del contratto**

Il Dott. Mario Caccia si impegna ad eseguire, per conto del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale presso lo stesso Dipartimento di Scienze della Salute, via Solaroli 17 Novara, quanto segue:

1. è componente dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (art. 25 del D.Lgs. 26/14) e svolge i compiti che ad esso sono attribuiti (art. 26 del D.Lgs. 26/14);
2. prescrive le modalità per il benessere degli animali;
3. contribuisce alla sorveglianza del benessere degli animali;



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

4. prescrive i trattamenti terapeutici sugli animali;
5. conserva e gestisce l'armadietto dei farmaci veterinari (art. 82 del D.Lgs 193/06).

#### **ART. 2 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha decorrenza a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

#### **ART. 3 - Orario di lavoro**

L'incarico indicato nell'art. 1 dovrà essere svolto in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario.

L'Università potrà, in caso di cattiva esecuzione, fissare un termine entro il quale il Dott. Mario Caccia dovrà dimostrare di svolgere correttamente il proprio lavoro; scaduto tale termine il Dipartimento potrà recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall'art.2224 del Codice Civile.

#### **ART. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo lordo per la prestazione ammonta a € 11.000,00 + iva di legge ed eventuale Cassa di previdenza e verrà erogato dietro presentazione di regolare fattura in regola con gli obblighi di legge. Tale somma sarà liquidata in un'unica soluzione posticipata mediante bonifico presso la Banco Popolare di Novara – Agenzia di Lumello – IBAN IT50B050341011000000001110.

L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art.6 del codice civile. Il pagamento sarà effettuato successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ente, della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva con esito favorevole.

#### **ART. 5 - Penalità**

Qualora il Dott. Mario Caccia dovesse incorrere in ritardi rispetto al termine finale previsto dall'art.1, sarà sottoposto ad una penalità nella misura dell'1% sull'importo della fattura, fino ad un massimo di un decimo del costo della prestazione, per ogni mese di ritardo accertato.

Raggiunto il limite di penale massima senza che il Dott. Mario Caccia abbia compiuto la prestazione pattuita, il Dipartimento avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni dovuti per



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Raggiunto il limite di penale massima senza che il Dott. Mario Caccia abbia compiuto la prestazione pattuita, il Dipartimento avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni dovuti per mancata prestazione. Dette penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili al Dott. Mario Caccia.

**ART. 6 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto il presente contratto viene regolato dalle disposizioni degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

**ART. 7 - Spese contrattuali e di registrazione**

Le spese contrattuali, di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Mario Caccia.

**ART. 8 – Foro competente**

Il Dipartimento di Scienze della Salute e il Dott. Mario Caccia dichiarano sin d'ora di accettare la competenza del foro di Torino per qualsiasi controversia possa sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto.

**Art. 9 – Registrazione del contratto**

La registrazione avviene in caso d'uso a norma dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.

Novara, il 27 NOV 2015

Il Direttore del Dipartimento Prof. Umberto Dianzani

**IL DIRETTORE**  
**Prof. Umberto Dianzani**

Novara il 27 NOV 2015

Dott. Mario Caccia